

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1027

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, ALMIRANTE, ANGIOY, CRUCIANI, CALABRÒ**

*Presentata il 9 aprile 1959*

### Adeguamento delle carriere del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ebbe ad istituire, come è noto, i ruoli speciali transitori nei quali vennero successivamente inquadrati i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Alle relative norme di attuazione e di integrazione provvide la legge 5 giugno 1951, n. 376.

I citati provvedimenti legislativi non ebbero peraltro a contemplare, per i ruoli in questione, alcuno sviluppo di carriera, ma solo una progressione economica basata sul trattamento retributivo spettante ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici.

In sede di attuazione della legge-delega 20 dicembre 1954, n. 1181, il Governo ha provveduto a sostituire i predetti ruoli con i ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, prevedendo per essi anche una progressione giuridica, limitata alle prime due qualifiche di ciascuna carriera (direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria).

Non v'è dubbio che si sia voluto in tal modo avviare a normalizzazione la posizione giuridica del personale dei ruoli speciali transitori, avvicinandola sensibilmente, tanto sotto il profilo giuridico che economico, allo statuto del personale dei ruoli organici.

La predetta normalizzazione, tuttavia, non è apparsa completa in rapporto alle disposizioni dettate dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sul nuovo ordinamento delle carriere.

Quest'ultimo ha infatti previsto che l'avanzamento di carriera mediante concorsi per merito distinto, esame di idoneità e concorso per esami, abbia luogo alle qualifiche di direttore di Sezione, di primo segretario e di primo archivista, corrispondenti ai soppressi gradi VII, gruppo A, VIII gruppo B e X gruppo C, anziché alle qualifiche corrispondenti ai gradi VIII gruppo A, IX gruppo B e XI gruppo C, del cessato ordinamento.

Giova qui ricordare che l'articolo 5 del citato decreto-legislativo 7 aprile 1948, n. 262, consentiva l'ammissione ai concorsi, per lo avanzamento a questi ultimi gradi, degli impiegati inquadrati nei ruoli speciali transitori, al compimento della prescritta anzianità.

Tale norma è stata ora adeguata alle nuove modalità di avanzamento alle suindicate qualifiche di direttore di Sezione, di primo segretario e di primo archivista, per le quali è stata altresì richiesta una diversa anzianità.

Un opportuno coordinamento, quindi, tra la predetta norma e quella dettata dall'ar-

articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, avrebbe certamente portato a far configurare, per il personale dei ruoli aggiunti, uno sviluppo di carriera estensibile alla terza qualifica, che è quella immediatamente inferiore alle qualifiche per le quali il nuovo ordinamento prevede i suindicati concorsi.

D'altra parte, la istituzione della terza qualifica, nei ruoli aggiunti, risponde anche a indubbie ragioni di equità retributiva il cui soddisfacimento, connesso alla posizione giuridica che il personale verrebbe con essa a conseguire, porterebbe a completare la normalizzazione cui il legislatore si era lodevolmente avviato con la norma di cui al citato articolo 71.

Nell'esame della situazione giuridica ed economica del personale dei ruoli aggiunti viene poi in particolare rilievo quella riguardante la carriera ausiliaria, per la quale il legislatore non ha previsto che il personale in essa inquadrato possa accedere al ruolo organico corrispondente, mediante apposite modalità di avanzamento alle qualifiche superiori a quelle rivestite nel ruolo aggiunto.

Appare, anche in tal caso, indispensabile dettare opportune norme per le quali possa essere consentito al personale interessato (ausiliario ed ausiliario tecnico) di svolgere la propria carriera con uno sviluppo analogo a quello previsto per il personale delle altre carriere.

Ai suindicati fini tende la presente proposta di legge, la quale si richiama, per i necessari riferimenti, al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha coordinato i precedenti decreti presidenziali 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 17 e le norme del soppresso ordinamento che non fossero col nuovo incompatibili.

La proposta di cui trattasi si compone di sei articoli.

Con l'articolo 1 vengono modificati il primo ed il secondo comma dell'articolo 344 del testo unico citato; si provvede, per ciascuna carriera dei ruoli aggiunti, alla istituzione della terza qualifica, quale prevista nelle corrispondenti carriere dei ruoli organici; inoltre, l'anzianità richiesta per il personale della carriera di concetto, ai fini dell'inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella iniziale, viene ridotta, per le ragioni che si diranno più avanti, da anni 6 ad anni 5.

Con l'articolo 2 si dà indicazione dei criteri in base ai quali potranno effettuarsi le promozioni alla terza qualifica del personale dei ruoli aggiunti, in coincidenza con i criteri previsti, per la stessa promozione, nei riguardi del personale dei ruoli organici.

Vengono all'uopo richiamati gli articoli 163, 175, 184 e 192 del testo unico che prevedono lo scrutinio per merito comparativo e, per il personale della carriera ausiliaria, lo scrutinio per merito assoluto. Gli stessi articoli prescrivono le anzianità occorrenti per gli scrutini in questione, per ogni singola carriera.

Con il successivo articolo 3 si dispone che le promozioni possano essere conferite, nella stessa proporzione numerica di quelle effettuate per il personale dei ruoli aggiunti e, ove occorra, in soprannumero, anche al personale dei ruoli organici.

Tale norma tende ad impedire che fra i personali appartenenti ai due ruoli, si determini uno stato di sperequazione economica, quale quello che verrebbe a derivare, in presenza di eguale anzianità ed eguali titoli di scrutinabilità, dalla sola promozione del personale dei ruoli aggiunti, la quale non sarebbe di per sé condizionata alla disponibilità di posti nella qualifica superiore, mentre, per la indisponibilità di posti nell'organico della qualifica a quest'ultima corrispondente, il personale dei ruoli organici resterebbe non promovibile.

Con l'articolo 4 vengono tenute ferme le norme contenute nell'articolo 348 del testo unico sulle promozioni del personale dei ruoli aggiunti alle qualifiche di direttore di Sezione di primo segretario e di primo archivist, analogamente a quanto è prescritto per le promozioni alle stesse qualifiche del personale dei ruoli organici. Sono all'uopo richiamati gli articoli 164, 176, 185, e 196, rispettivamente per l'accesso alle suindicate qualifiche al compimento dell'anzianità complessiva di anni 9 per le carriere direttive, di concetto e di speciali, ove trattisi di promozione mediante concorso per merito distinto; di anni 11 per le carriere direttive e di concetto e di anni 13 per quelle speciali, qualora trattisi di esame di idoneità; e, infine, di anni 11 e di anni 13, per la carriera ausiliaria, secondo che trattisi di concorso per esame o di scrutinio per merito comparativo. Analogo richiamo vien fatto per l'articolo 348 riguardante la promozione alla qualifica di direttore di Sezione degli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera direttiva della Corte dei conti.

È qui il caso di chiarire il motivo per il quale si giustifica la riduzione da anni 6 ad anni 5 dell'anzianità contemplata ai fini di cui al secondo comma del già esaminato articolo 1.

Al riguardo, sono da porre in relazione tra loro gli articoli 175, 344 e 176 del testo unico i quali prevedono, ai fini rispettivamente illustrati per gli articoli 2, 1 e 4 della presente proposta di legge, le anzianità di anni 3, di anni 6 e di anni 9 e 11.

Le prime due anzianità coincidono, cumulativamente, con quella di anni 9 richiesta per l'ammissione del personale della carriera di concetto ai concorsi di merito distinto per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparata.

Di qui la ravvisata opportunità di ridurre a 5 la predetta anzianità di anni 6, onde consentire la possibilità della promozione alla terza qualifica, al compimento dell'8° anno di anzianità complessiva e cioè prima del compimento di quella occorrente per la ammissione ai concorsi.

Non è stato invece necessario ridurre le anzianità del personale delle altre carriere dei ruoli aggiunti, non verificandosi per esse il caso testé rilevato.

A commento del secondo comma dell'articolo 4 devesi preliminarmente ribadire che l'attuale ordinamento non prevede, per il personale del ruolo aggiunto della carriera ausiliaria, a differenza dei personali delle altre carriere, alcuna possibilità di sbocco nel ruolo organico corrispondente, per cui la relativa progressione giuridica si esaurisce in quella limitatamente consentita nell'ambito dello stesso ruolo aggiunto.

Si è ritenuto così indispensabile, oltreché istituire per quest'ultimo la terza qualifica

di usciere capo di cui all'articolo 1, prevedere anche la possibilità di inquadrare il personale ausiliario tecnico nella qualifica di agente tecnico capo.

Si sono a tali fini ritenute applicabili, con il terzo comma, le norme di cui agli articoli 193 e 194 del testo unico, concernenti le promozioni alle predette qualifiche del personale dei ruoli organici.

Con l'articolo 5 si stabilisce che le disposizioni di legge in esame si applicano anche al personale dei ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Con l'articolo 6, infine, si ribadisce il contenuto dell'articolo 350 del testo unico circa il trattamento economico spettante al personale dei ruoli aggiunti nelle qualifiche rivestite, ivi comprese, quindi, quelle di consigliere di 1ª classe, di segretario, di archivistica e di usciere capo o equiparate, previste per le rispettive carriere al 1° comma dell'articolo 1.

Onorevoli colleghi! Riteniamo di aver sufficientemente dimostrato il fondamento della presente proposta di legge, esponendo le ragioni che la rendono meritevole della vostra approvazione: la necessità di normalizzare la posizione del personale dei ruoli aggiunti nei riguardi dello Statuto degli altri dipendenti civili dello Stato, senza sperquative ripercussioni in danno di questi, con il conseguimento di una sostanziale unità del trattamento giuridico ed economico di entrambi i personali; il fine, altresì, di giovare in tal modo anche al migliore andamento della pubblica amministrazione. Approvando quindi la presente proposta di legge, voi servirete queste medesime finalità di giustizia e di pubblico interesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il 1° e il 2° comma dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di 3<sup>a</sup> classe, di 2<sup>a</sup> classe e di 1<sup>a</sup> classe, o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, segretario aggiunto e segretario, o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, applicato ed archivist, o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, usciere ed usciere capo, o equiparate; e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni 5 per le carriere direttive e per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni 2 per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori a quelle iniziali previste nel precedente comma ».

### ART. 2.

Le promozioni a consigliere di 1<sup>a</sup> classe, a segretario, ad archivist e ad usciere capo sono conferite a norma degli articoli 163, 175, 184 e 192 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme generali sullo scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 169 e, per quanto riguarda lo scrutinio per merito assoluto previsto dall'articolo 192, la norma di cui al 2° comma dell'articolo 191 del decreto medesimo.

### ART. 3.

Le promozioni di cui al precedente articolo saranno contemporaneamente conferite, oltre che al personale dei ruoli aggiunti, anche al personale appartenente ai ruoli organici, nella stessa proporzione e, ove occorra, in soprannumero.

ART. 4.

Restano ferme le norme contenute nell'articolo 348 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivist, ai sensi degli articoli 164, 176, 185 e 196, secondo e terzo comma, nonché la norma contenuta nell'articolo 349 dello stesso decreto, concernente la promozione alla qualifica di direttore di sezione degli impiegati collocati nei ruoli aggiunti della carriera direttiva della Corte dei conti.

Il personale che riveste, a norma dei precedenti articoli, le qualifiche di usciere capo e di agente tecnico nei ruoli aggiunti, può essere inquadrato nei ruoli organici corrispondenti, con le qualifiche di commesso e di agente tecnico capo della carriera ausiliaria.

Si applicano a tal fine, le norme di cui agli articoli 193 e 194 del citato decreto per le promozioni alle predette qualifiche del personale dei ruoli organici.

ART. 5.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche al personale dei ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni regolate da ordinamenti autonomi.

ART. 6.

Il trattamento economico spettante al personale dei ruoli aggiunti, nelle qualifiche rivestite ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, rimane regolato dall'articolo 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.